



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Roma, 27 dicembre 2006

Protocollo: 4428/V

Alle Direzioni regionali dell'Agenzia delle Dogane

Rif.:

Agli Uffici delle Dogane

Allegati:

Alle Direzioni Circostrizionali dell'Agenzia delle Dogane

Agli Uffici tecnici di finanza

LORO SEDI

e p.c. :

Agli Uffici di diretta collaborazione del Direttore

Alle Aree Centrali

SEDE

Al Dipartimento per le Politiche Fiscali,
via Pastrengo, 22

00185 - ROMA

Al Comando generale della Guardia di Finanza
- Ufficio operazioni
Viale XXI Aprile

00144 -ROMA

All'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas
Via Cavour, 5

20121 MILANO

Alla Confederazione Generale dell'Industria
Italiana

Viale dell'Astronomia, 30

00144 ROMA

All'Associazione Nazionale Società per Azioni
P.zza Venezia, 11

00187 ROMA

All'Assocostieri
Via Cesare Pavese, 305

00144 ROMA

All' Assogasliquidi
Viale Pasteur, 10 - 00144 ROMA

All' ENI
P.le Enrico Mattei, 1
ROMA

All' Unione Petrolifera
Via del Giorgione, 129
ROMA

All' ASSOPETROLI
Largo dei Fiorentini, 1
ROMA

Alla FEDERGASACQUA
Fed.ne italiana imprese pubbliche gas, acqua e
varie
Via Cavour, 179
ROMA

All' ANIGAS
Via Giovanni da Procida, 11
20149 MILANO

Alla FEDERMETANO
Via Albarelli, 1
40132 BOLOGNA

All' ASSOGAS
Via Forlanini, 17
20134 MILANO

Alla Confederazione Generale Italiana
del Commercio e del turismo
Piazza G.G. Belli, 2
00153- ROMA

Alla Confesercenti
Via Farini, 5
ROMA

OGGETTO: Impiego di gas metano in usi agevolati. Articolo 2, comma 73,
della Legge 24 novembre 2006, n. 286.

Si comunica che con Legge 24 novembre 2006, n. 286, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2006, ed entrata in vigore il giorno 29 novembre 2006, è stato convertito in legge il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

In particolare, l'articolo 2, comma 73, della legge in parola recepisce integralmente quanto già disposto dall'articolo 7, comma 27 del decreto-legge oggetto di conversione, il quale dispone che:

Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella nota (1) all'articolo 26, nel secondo periodo, dopo le parole: «Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano», sono aggiunte le seguenti: «nel settore della distribuzione commerciale.».

Ai fini della corretta applicazione della norma in questione e di seguito a quanto precisato nella nota di questa Area Centrale prot. n. 3440 del 4 ottobre 2006, si impartiscono le istruzioni che seguono.

1) Soggetti aventi diritto all'agevolazione

Hanno diritto all'applicazione dell'aliquota prevista per gli usi industriali, oltre ai soggetti già ammessi ai sensi della nota (1) all'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, gli esercenti attività nel settore della distribuzione commerciale, per i consumi di gas metano destinato alla combustione, nei locali adibiti a tale attività.

2) Adempimenti da parte degli interessati

Gli aventi diritto devono presentare al soggetto erogatore richiesta di applicazione dell'aliquota prevista per gli usi industriali, ai sensi della nota (1) all'art. 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, precisando se spettante alla totalità o, in caso di uso promiscuo, a quota parte dei consumi ed allegando il certificato, rilasciato dalla competente Camera di Commercio, Industria e Artigianato, di iscrizione al relativo albo quale ditta esercente attività di distribuzione commerciale, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,

resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che può essere inserita anche nella richiesta medesima.

3) Adempimenti da parte degli Enti erogatori

I soggetti erogatori provvedono a trasmettere ai competenti Uffici Tecnici di Finanza, ovvero agli Uffici delle dogane laddove istituiti, apposito elenco con allegate le richieste ricevute e la relativa documentazione di cui al precedente punto. In sede di prima applicazione, a seguito di presentazione della richiesta e della documentazione di cui al punto 2, i soggetti erogatori provvedono ad applicare l'aliquota per gli usi industriali con riferimento ai consumi **a decorrere dal giorno 3 ottobre 2006 incluso**, calcolati in base al criterio *pro-quota die*, purchè la documentazione prescritta, in base a quanto già precisato con la circ. n.64 del 3 aprile 2000, venga presentata ai suddetti Uffici entro il termine previsto dall'art.4, comma 4, del D.M. 12 luglio 1977, e cioè in allegato alla dichiarazione di consumo per l'anno 2006.

Per i contratti di fornitura stipulati successivamente alla predetta data, l'aliquota per usi industriali è applicata ai consumi decorrenti dalla data di presentazione, al soggetto erogatore, da parte dell'avente diritto, della relativa documentata richiesta di cui al punto 2.

È appena il caso di precisare che, ai sensi di quanto indicato nella stessa nota (1) all'art. 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le presenti disposizioni valgono anche per la tassazione dei gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati.

Codeste Direzioni regionali sono invitate a diramare le presenti istruzioni ai dipendenti Uffici, vigilando sulla loro corretta applicazione

Il Direttore dell'Area Centrale
d.ssa Cinzia Bricca